

PATTI PARASOCIALI

Con i presenti patti tra:

- Il Comune di Corinaldo, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.LIVIO SCATTOLINI;
- Il Comune di RIPE qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.GROSSI SANDRINO;
- il Comune di SERRA DE CONTI, qui rappresentato dal Sig.CHIACCHIERINI DALMAZIO (responsabile del servizio);
- Il Comune di CASTELLEONE DI SUASA, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.FRANCESCHETTI FURIO;
- Il comune di BARBARA, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.CAPOTONDI MARIO;
- Il Comune di OSTRÀ-VETERE, qui rappresentato dal sindaco pro-tempore Sig.BRUNETTI NICOLA;
- Il Comune di ARCEVIA, qui rappresentato dal Sig.FERRETTI FABRIZIO (vice-sindaco);
- il Comune di OSTRÀ, qui rappresentato dal sig.SABBATINI ENZO (responsabile del servizio).

Sabbatini Enzo
Manno Capotondi
Furio Franceschetti
Sandrino Grossi
Chiacchierini Dalmazio
Nicola Brunetti
Mario Capotondi

dei propri rifiuti la discarica di Corinaldo - località San Vincenzo, una quota di partecipazione non superiore al 39,04%.

Detta partecipazione sarà retrocessa ai singoli Comuni aderenti in proporzione alla popolazione di ciascuno di essi (vedasi Allegato n.1, che controfirmato dai presenti diventa parte integrante e sostanziale dei presenti Patti).

6) che i Comuni di cui al punto precedente dovranno richiedere al Comune di Corinaldo la partecipazione entro e non oltre il 30 giugno 2003, previa sottoscrizione dei presenti patti parasociali; il Comune di Castelleone di Suasa fin da ora rinuncia al proprio diritto di prelazione.

7) che per le predette motivazioni i sottoscrittori della presente, di comune accordo tra loro, hanno deciso di aderire e sottoscrivere questo patto parasociale regolato dalle seguenti norme e condizioni.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

A) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

B) SCOPI DEL PATTO

Il patto parasociale ha lo scopo di tutelare gli interessi generali della Società e dei Comuni Soci .

Scopo del patto è altresì quello di consentire ai Comuni Soci lo stoccaggio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati e assimilabili al minor costo ed in assoluta osservanza delle normative vigenti in materia di ciclo integrato dei rifiuti.

Il presente patto è diretto a stabilire la linea di condotta che gli aderenti intendono seguire nel futuro svolgimento della vita della Società.

2

* Comune Montebello: Paslini Tomino
* Comune Castel Colonna: Paslini Tomino
* Comune di Senigallia: Nuovohonor

D. Vic. Senigallia: Sabotini, Durelli, Tomi, Paslini Tomino
D. Vic. Montebello: Paslini Tomino
D. Vic. Castel Colonna: Paslini Tomino
D. Vic. Senigallia: Nuovohonor

Lo stesso è aperto all'ingresso di altri soci pubblici e privati che ne condividano lo spirito, ne accettino integralmente le pattuizioni e riscuotano il gradimento unanime dei partecipanti.

C) VINCOLO DELLE QUOTE

Le parti vincolano nel presente patto le quote di cui sono attualmente portatrici.

D) DIVIETO DI CESSIONE DELLE QUOTE

I sottoscritti si impegnano a non cedere per anni 5 (cinque), cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio 2007, le quote della costituenda società senza il consenso scritto di tutti gli altri sottoscrittori del presente patto. Il valore nominale delle predette quote sociali rimarrà invariato fino al 30/6/2003.

Il Comune di Corinaldo tuttavia potrà trasferire parte della propria quota del Capitale Sociale della costituenda società così come stabilito al punto 5) delle premesse, senza necessità di alcun ulteriore consenso.

E) GESTIONE DELLA DISCARICA

La costituenda Società gestirà direttamente la discarica del Comune di Corinaldo e si potrà avvalere di un soggetto terzo, selezionato attraverso una gara ad evidenza pubblica che possa fornire la tecnologia e la capacità di gestire la discarica con tutte le garanzie connesse alla funzionalità ed alla sicurezza ambientale.

F) Il rapporto fra la Società costituenda e il Comune di Corinaldo, proprietario del sito, sarà regolato tramite una convenzione che stabilirà le competenze e gli adempimenti delle parti.

Il corrispettivo che la Società dovrà riconoscere al Comune di Corinaldo sarà commisurato al 55,5% del fatturato (esclusa IVA ed Ecotributo), riferito al conferimento dei rifiuti in discarica.

Detto corrispettivo potrà essere variato soltanto con una delibera

X Comune Ronterado: Paolo M. ...

X Comune Castel Colonna: Paolo M. ...

X Comune di Senigallia: ...

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including names like "Pierluigi...", "Giovanni...", and "M. Caporali".

dell'Assemblea presa con una maggioranza di tanti Soci che rappresenti almeno l'85% del capitale Sociale della costituenda Società.

Il Comune di Corinaldo emetterà al riguardo apposite fatture alla Società costituenda ogni fine trimestre solare (31/3-30/6-30/9-31/12) con pagamento entro 30 giorni data fattura.

Gli oneri della progettazione e della realizzazione di eventuali ampliamenti, oltreché degli interventi di bonifica della discarica "post-mortem", del sito e della discarica in genere faranno carico al Comune di Corinaldo con tutte le implicazioni tecniche, economiche e finanziarie.

Resta salva la facoltà del Comune di Corinaldo di avvalersi della Società stessa per la realizzazione di detti interventi.

L'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, per la scelta del gestore del servizio, permetterà alla Società di formulare con il soggetto vincitore un contratto con tutte le modalità applicative dei principi espressi dal bando.

Fino a quando non verranno determinate le tariffe di smaltimento dal costituendo Consorzio obbligatorio, ogni ulteriore modifica alle stesse potrà essere apportata soltanto con una delibera dell'Assemblea presa con una maggioranza di tanti Soci che rappresenti almeno l'85% del capitale Sociale della costituenda Società.

L'aumento delle tariffe limitato alle variazioni annuali (dicembre su dicembre), accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, potrà invece essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione della costituenda Società.

G) NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

4

- * Comune Montebello: *Quelini Romina*
- * Comune Castel Colonna: *Quelini Romina*
- * Comune di Senigallia: *Helmut*

Soblotin, Bruno Junio Succerotti, Aperti
Mario Legoratti, Coni, Brami

I sottoscrittori di comune accordo si impegnano a preconcordare l'elezione nelle assemblee della costituenda società dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione in modo che il Comune di Corinaldo abbia diritto alla nomina di n. 3 (tre) Consiglieri, il Comune di Senigallia alla nomina di n. 1 (uno) Consigliere e gli altri Comuni, sottoscrittori del presente accordo, alla nomina di n. 1 (uno) Consigliere designato di comune accordo tra i Comuni stessi.

H) COMPITI DEGLI ADERENTI

I sottoscrittori del patto si riuniranno su richiesta di uno di Essi per decidere a maggioranza delle quote possedute in merito a:

- la definizione degli obiettivi e la valutazione dei risultati interinali ed annuali della Società;
- l'esame della politica dei nuovi investimenti della Società, nonché delle proposte relative all'acquisto o al realizzo di partecipazioni o di altri beni patrimoniali;
- l'esame delle proposte di variazione del capitale della Società;
- l'esame delle proposte di variazione dello statuto della Società e, in genere, delle proposte su argomenti di competenza dell'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- la designazione delle persone che verranno chiamate a coprire le cariche di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratori delegati della Società;
- la designazione dei membri del comitato esecutivo della Società, ove esista;
- la designazione dei membri del Collegio Sindacale, se nominato, da proporre per la nomina dell'assemblea dei soci.

l) Ai Comuni sottoscrittori del patto, Soci della costituenda Società,

X Comune Ronterado; Gordini Luigi

X Comune Castel Colonna; Paoletti Tommaso

X Comune di Senigallia; Nelli Roberto

Gordini Luigi
 Paoletti Tommaso
 Nelli Roberto
 Gordini Luigi
 Paoletti Tommaso
 Nelli Roberto

che si impegnano a conferire i rifiuti prodotti nel loro territorio alla discarica di Corinaldo, verrà riconosciuto uno sconto minimo del 5% del prezzo praticato; i Comuni sottoscrittori che ancora non conferiscono i rifiuti prodotti nei rispettivi Territori alla discarica di Corinaldo, perché vincolati da pre-esistenti contratti, si impegnano a conferire non appena scaduti i precedenti impegni i rifiuti alla discarica di Corinaldo; anche in questo caso sarà loro corrisposto uno sconto minimo del 5% del prezzo corrente di mercato.

La predetta quota di sconto minimo del 5% potrà essere variata (in aumento o in diminuzione) soltanto con una delibera dell'Assemblea presa con una maggioranza di tanti Soci che rappresenti almeno l'85% del capitale Sociale della costituenda Società.

L) VERBALI DELLE RIUNIONI

Delle sedute verrà redatto un verbale, da trascrivere su apposito libro, che sarà esibito ai singoli partecipanti, a loro semplice richiesta.

I verbali dovranno essere sottoscritti, di volta in volta, da tutti i partecipanti o loro delegati.

Le decisioni prese a maggioranza delle quote possedute saranno vincolanti per tutti i partecipanti al presente Patto Parasociale.

M) COMUNICAZIONI

-Tutte le comunicazioni riguardanti l'accordo parasociale avranno validità ed efficacia solo se redatte in forma scritta e trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita per posta, o di lettera inviata tramite fax confermato da lettera raccomandata a.r..

Le Parti eleggono, anche ai fini di notifica, i propri recapiti ed indirizzi presso le rispettive Sedi municipali, ovvero presso il

6

4 Comune Montecarlo: Due Anni Comini
4 Comune Castel del Piano: P. Anni Comini
4 Comune di Sempellato: Nello Kauer

Finio Scattolon
Sabbatini
Molezani
Comi
F. Anni
P. Anni
N. Kauer

diverso indirizzo e/o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo parasociale, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo accordo parasociale, ivi compreso di eventuali notificazioni giudiziarie.

Le comunicazioni:

- ove siano inviate via telefax avranno parimenti effetto immediato se inviate in un giorno lavorativo, ovvero se inviate in un giorno non lavorativo avranno effetto il primo giorno lavorativo successivo;
- ove siano inviate per posta avranno effetto dalla data di ricevimento, salvo che vengano confermate da una precedente comunicazione via telefax.

N) MISCELLANEA

- Qualunque variazione e/o modifica dell'accordo parasociale avrà validità solo se redatta in forma scritta e sottoscritta dai Soci.
- Nel caso di invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione dell'accordo parasociale, o di parte di esso, la parte rimanente dell'accordo parasociale non sarà inficiata, fermo restando che le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire detta disposizione, o parte della stessa, con altri accordi validi ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, avendo riguardo alla materia e agli obiettivi dell'accordo parasociale.
- L'accordo parasociale sarà pienamente valido efficace ed opponibile nei confronti dei rispettivi aventi causa, sia a titolo universale che particolare.
- L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti posti in

x Comune Montorad: Paolo Lomi
x Comune Castel Colonna: Paolo Lomi
x Comune di Sempellia: Paolo Lomi

Handwritten notes and signatures on the right margin, including names like "Lomi" and "Sempellia".

l'Arbitro del Convenuto o il terzo Arbitro, a seconda dei casi, sarà designato dal Presidente della Camera Arbitrale "Arrigo Levi" di Ancona su istanza della Parte più diligente.

A - Qualora le Parti della procedura arbitrale fossero più di due, tutti e tre gli Arbitri verranno designati dal Presidente della Camera Arbitrale "Arrigo Levi" di Ancona.

- L'arbitrato avrà sede ad Ancona e giudicherà secondo diritto. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli Arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti.

Q) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'accordo parasociale che non possa essere compromessa in arbitrato nei termini di cui all'art. P) che precede sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Corinaldo, li 10/04/2002

Salvatore Ferraro

Mario Caporossi

Giulio Traversetti

Santi Spini

~~Luca...~~

Adolfo...

Luca...

- X Comune Monterado: Paolo...
- X Comune Castel Colonna: Paolo...
- X Comune di...